

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente -
Dott. CONDELLO Pasqualina - Consigliere -
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere -
Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere -
Dott. SPAZIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxxx/2020 R.G., proposto da:

DEBITRICE;

- ricorrente -

nei confronti di

BANCA INCORPORANTE;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. xx/2020 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 1 aprile 2020, notificata il 20 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI.

Svolgimento del processo

La **DEBITRICE** si oppose, dinanzi al Tribunale di Isernia, all'esecuzione immobiliare iniziata nei suoi confronti dalla **BANCA INCORPORATA** la quale, sul presupposto del suo inadempimento alle obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario stipulato nel 1991, in cui la società esecutata era subentrata per accollo nel 1997, previo avvalimento di clausola risolutiva espressa, le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 117.706,75, composta in parte dall'ammontare delle rate scadute e non pagate, oltre interessi di mora, e in parte dall'importo delle rate a scadere.

Dedusse, tra l'altro, per quanto ancora interessa, la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, quale convenzione anatocistica, e il carattere usurario della misura degli interessi stessi. Costituitasi la società opposta, il Tribunale, accertato il carattere usurario sopravvenuto degli interessi - e ritenuto che la L. n. 108 del 1996, sebbene irretroattiva, fosse tuttavia applicabile ai rapporti pendenti "limitatamente agli effetti in corso" -, accolse l'opposizione e condannò la **BANCA INCORPORATA** a restituire alla **DEBITRICE** la somma di Euro 74.539,00.

2. La Corte territoriale di Campobasso, in accoglimento dell'appello proposto da **BANCA INCORPORANTE** (succeduta alla **BANCA INCORPORATA**), dopo aver rinnovato l'indagine peritale, con sentenza 1 aprile 2020, n. 98, ha rigettando l'opposizione all'esecuzione immobiliare, condannando la società opponente al rimborso, in favore della banca opposta, delle spese dei due gradi di giudizio.

La Corte territoriale, rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione all'impugnazione della banca e di inammissibilità dell'appello, sollevate dalla società appellata, nel merito, per quanto ancora rileva, ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni:

I- era anzitutto fondata la censura di ultra-petizione contenuta nel primo motivo di appello, poiché la **DEBITRICE** aveva domandato, che in seguito all'accoglimento dell'opposizione, la Banca fosse condannata alla restituzione, in suo favore, "della somma di Euro 31.373,73 o in via subordinata della minor somma di Euro 1.273,05", senza altra locuzione, mantenendo invariati tali importi, nella dichiarazione di valore, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'udienza di precisazione delle conclusioni; pertanto, nel condannare l'opposta al pagamento di una somma superiore a quella domandata, il Tribunale era andato ultra petita, violando l'art. 112 c.p.c.;

II- del pari fondata era la censura veicolata con il secondo motivo di appello, con cui era stata dedotta l'inapplicabilità della disciplina sull'usura per essere stato il mutuo stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996; infatti, per un verso, non assumeva rilievo la circostanza che la **DEBITRICE** avesse assunto la posizione debitoria nel 1997, poiché con l'accollo era subentrata nella medesima posizione del debitore originario, per effetto di una vicenda modificativa del lato passivo dell'obbligazione; per altro verso, sia il consulente tecnico nominato in primo grado sia quello officiato in grado di appello avevano concluso per l'insussistenza del carattere usurario degli interessi al tempo della stipula nel contratto; veniva dunque in considerazione un'ipotesi di usura sopravvenuta, che non rendeva la clausola di determinazione del tasso degli interessi né invalida né inefficace.

Avverso la sentenza della Corte molisana propone ricorso per cassazione la **DEBITRICE**, sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso **BANCA INCORPORANTE**.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il **PRIMO MOTIVO** viene denunciata, per un verso, "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; per altro verso, "motivazione erronea, contraddittoria ed insufficiente su punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5". La ricorrente deduce che, nel giudizio di merito, aveva chiesto che fosse accertata l'usurarietà del tasso applicato e che, per l'effetto, in considerazione dell'illegittimo piano di ammortamento c.d. "alla francese", fosse accertato che essa era creditrice, in considerazione degli importi già corrisposti, della somma di Euro 31.373,73 o in via subordinata, della minor somma di Euro 13.273,05, oltre interessi legali maturati dalla data dell'ultimo versamento.

Pertanto, la domanda imponeva al giudice di accertare l'ammontare effettivo della somma indebitamente versata a titolo di interessi usurari (e, dunque, da restituire) previa rielaborazione del piano di ammortamento, con calcolo ad interesse semplice a fronte di quello, contrattualmente pattuito, effettuato con calcolo ad interesse composto.

Tale rielaborazione aveva consentito di accertare il carattere usurario del tasso degli interessi e la sua entità (15,67%), nonché, per conseguenza, l'ammontare della somma restituenda, debitamente recepito nella sentenza di primo grado.

Pertanto, non sussisteva la dedotta ultra-petizione perché non era stato alterato alcuno degli elementi obiettivi della domanda proposta in giudizio.

1.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia difetto di motivazione e infondato nella parte in cui denuncia violazione di legge.

1.1.a. Sotto il primo profilo, va rammentato che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. In L. 7 agosto 2012, n. 134 il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, sicché il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257 e Cass. 12/10/2017, n. 23940); nel caso di specie, il difetto motivazionale denunciato, pur con una formula formalmente riferita anche alla presunta "contraddittorietà", appartiene, nella sostanza, dal punto di vista della prospettazione, alla sfera della sufficienza e non a quella della esistenza o della coerenza della motivazione, con conseguente inammissibilità della doglianza.

1.1.b. Sotto il secondo profilo, va evidenziato che la stessa ricorrente riconosce di aver chiesto la condanna alla restituzione della somma di Euro 31.373,73 (o, subordinatamente, della minor somma di Euro 13.273,05), senza aggiungere la richiesta di ottenere la somma, maggiore o minore, che fosse risultata all'esito dell'istruttoria o dell'indagine tecnico-contabile invocata e disposta.

Pertanto, la circostanza che tale indagine avesse condotto ad un risultato più favorevole alla parte non autorizzava il giudice a pronunciare oltre i limiti della domanda.

Giova ricordare, al riguardo, che il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, indicato in dottrina quale principio dispositivo in senso materiale, costituisce un principio fondamentale del processo civile, che trova fondamento nella ordinaria disponibilità della situazione soggettiva dedotta in giudizio e che esclude, a pena di nullità della sentenza, che sia sottratta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo.

Il primo motivo va dunque complessivamente rigettato.

2. Con il **SECONDO MOTIVO** viene denunciata "violazione e falsa applicazione degli artt. 821, 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, c.p.c."; "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia"; "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.".

Il ricorrente deduce che la sua domanda riguardava la declaratoria di nullità della pattuizione del saggio degli interessi, quale convenzione anatocistica, per illegittimità del piano di ammortamento c.d. "alla francese", il quale prevedeva l'applicazione di una formula di matematica attuariale per la quale l'interesse applicato era quello "composto" e non quello "semplice".

Ciò, del resto, sarebbe stato accertato dai consulenti tecnici, i quali avrebbero calcolato che il tasso effettivamente applicato era stato pari al 15,67%, dunque superiore a quello previsto nel piano allegato al contratto, che prevedeva formalmente un tasso nominale del 7,50% semestrale.

In altri termini sostiene la ricorrente, la rata di mutuo determinata in applicazione del piano di ammortamento "alla francese" avrebbe comportato una lievitazione esponenziale degli interessi concretamente versati al di là di quelli formalmente pattuiti.

In tal modo si sarebbe determinato, anzitutto, un indebito sostanziale anatocismo, in ragione dell'entità della rata, calcolata in regime di interesse composto, e dell'aumento della quota di imputazione della stessa agli interessi stessi anziché al capitale; in secondo luogo, il carattere usurario del tasso stesso, da reputarsi tale già all'epoca della stipulazione del contratto.

La pattuizione del saggio degli interessi, con piano di ammortamento "alla francese", sarebbe stata nulla, dunque, per un duplice ordine di motivi: da un lato, per violazione degli artt. 1283c.c. (in tema di divieto di anatocismo) e 1284, comma 3, c.c., con conseguente sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa diretta a prevedere la determinazione degli interessi nella misura legale in difetto di diversa pattuizione; dall'altro lato, per violazione degli artt. 1418 e 1815, comma 2, c.c., in ragione dell'originario carattere usurario degli interessi oggetto della convenzione.

2.1. Anche con riguardo al secondo motivo va anzitutto dichiarata l'inammissibilità delle doglianze con le quali si deduce il difetto di sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, venendo in considerazione un vizio non più sindacabile dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Le altre doglianze sono invece inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto la statuizione impugnata è conforme, in iure, alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame delle censure non offre elementi per mutare orientamento.

2.1.a. Invero, il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002.

Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata L. n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675).

Nel caso di specie, con apprezzamento di merito insindacabile basato su due concordanti accertamenti peritali, la Corte d'appello ha accertato che il tasso di interesse non raggiungeva la soglia usuraria al tempo della stipula del mutuo; pertanto, non sussiste, sotto tale aspetto, la dedotta nullità (né l'inefficacia) della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi.

2.1.b. Quanto alla seconda ragione di nullità, basata sulla pretesa violazione del divieto di anatocismo, essa si infrange sul principio di diritto, affermato da questa Corte con orientamento assolutamente consolidato, secondo cui, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo (allorché si tratti di mutuo fondiario stipulato, come nella specie, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993) comporta, ai sensi del D.P.R. n. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 14, e della L. 6 giugno 1991, n. 175, art. 16 - nonché ai sensi del R.D.I. 16 luglio 1905 n. 646, art. 38 - l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (cfr. Cass. 31/01/2006, n. 2140; Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 12/11/2013, n. 25412). Per effetto delle surricordate disposizioni, si configura, dunque, una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento.

La validità di tale principio trova conferma in quello, speculare ed inverso, enunciato con riguardo alla disciplina successiva al D.Lgs. n. 385 del 1993, la quale, comportando la trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operatività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c., per l'innanzi non applicabile (Cass. 22/05/2014, n. 11400).

3. In definitiva, il ricorso proposto dalla **DEBITRICE** va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2023